

ROMA



RE/74860  
del 15/07/2024

ROMA CAPITALE  
GABINETTO DEL SINDACO  
15 LUG. 2024  
N. Prot. RA/38106

ROMA CAPITALE  
Ragioneria Generale Ufficio Protocollo  
Gabinetto del Sindaco  
Ufficio di Scopo Clima  
18 LUG 2024  
16970  
Re/

**Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione della  
Assemblea Capitolina**

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali**

ROMA CAPITALE  
Segretariato Generale

18 LUG 2024

N. RC/

29160

IL SINDACO

Visto reso ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. i) e j)  
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
Il Vice Capo di Gabinetto Vicario  
Nicola De Bernardini

Parere Ufficio proponente

A sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio di scopo Clima

F.to

Parere della Ragioneria Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il Ragioniere Generale

Dott. Marco Iacobucci

F.to

Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267

Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione

Dott.ssa Caterina Cordella

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Caterina Cordella

Il Vice Segretario Generale con funzioni Vicarie

Dott. Gianluca Viggiano

F.to

Il Segretario Generale  
Rosa Iovinella

F.to

PROPOSTA DELLA GIUNTA  
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DECISIONE

n° 51 del 25/7/24

PR  
19.7.2024

**Premesso che:**

Le *Linee programmatiche 2021 - 2026 per il governo di Roma Capitale*, approvate con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.106 del 19 novembre 2021, individuano tra gli impegni prioritari per il quinquennio l'azione di contrasto al cambiamento climatico, con l'adozione di una strategia organica per limitarne gli effetti, e la costruzione di una città a basso consumo energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici e di edifici pubblici (*punto 1.1, La città più verde d'Europa e punto 2.7 La città a basso consumo energetico*);

Roma Capitale è tra le 100 città selezionate dalla Commissione Europea per partecipare alla *mission* del programma "Horizon Europe", con il bando *100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030*. Con questa strategia l'Unione Europea vuole accelerare nella direzione del "Green Deal europeo" promuovendo progetti intersettoriali che vadano verso città intelligenti e sostenibili, capaci di raggiungere la 'neutralità climatica' entro il 2030 ed emissioni zero entro il 2050;

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 è stata approvato il nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina prevedendo l'Ufficio di Scopo "Clima" all'interno del Gabinetto del Sindaco con il compito di definire una strategia organica di contrasto al cambiamento climatico attraverso l'adozione del piano di Mitigazione e Adattamento climatico e il supporto alle attività di sviluppo di comunità energetiche e degli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 402 del 15/12/2022 sono stati approvati gli *"Indirizzi per la diffusione degli impianti solari, la promozione di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, la semplificazione delle procedure di installazione, il supporto a famiglie, associazioni, imprese"* con contestuale istituzione del gruppo di lavoro intersettoriale *"Comunità energetiche e impianti solari"*.

Roma Capitale ha sottoscritto l'accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 con Città Metropolitana di Roma Capitale in data 25 ottobre 2022 per l'espletamento delle attività afferenti allo sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la transizione digitale e la pianificazione strategica;

**Considerato che:**

Roma Capitale, nell'intento di realizzare il richiamato progetto di mandato, intende programmare opportune strategie e relativi progetti per il sostegno alla realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici del territorio;

La delibera di Giunta Capitolina n. 402/2022 del 15.12.22 che ha emanato gli *"Indirizzi per la diffusione degli impianti solari, la promozione di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, la semplificazione delle procedure di installazione, il supporto a famiglie, associazioni, imprese e l'Istituzione del Gruppo di Lavoro intersettoriale "Comunità energetiche e impianti solari"* ha istituito, conferendo mandato e coordinamento al Direttore dell'Ufficio di Scopo Clima, un Gruppo di Lavoro intersettoriale *"Comunità energetiche e impianti"*

*solari*”, finalizzato a promuovere la diffusione di impianti solari nel territorio del Comune di Roma anche nella forma di comunità energetiche e di impianti di autoconsumo, e che tra le attività del Gruppo di lavoro sono indicate:

- La realizzazione di impianti solari a servizio di comunità energetiche sui tetti degli edifici di proprietà della Città Metropolitana, a partire dalle scuole, in attuazione del predetto Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Città Metropolitana e Roma Capitale:

- la promozione, nelle comunità energetiche i cui impianti siano posizionati su edifici di proprietà di Comune, Municipi, Città Metropolitana, della partecipazione di soggetti economicamente svantaggiati, strutture per il servizio di prestazioni sociali, enti del terzo settore, enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale, associazioni e fondazioni che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, ovvero di destinare le risorse generate dalla condivisione di energia a progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio;

Sono state stanziare risorse, nel bilancio 2023, per il Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti per la formazione e informazione sulle comunità energetiche, e risorse per l'Ufficio di Scopo Clima per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

**Considerato altresì che:**

Nelle riunioni di marzo e novembre 2023 del Gruppo di Lavoro intersettoriale “Comunità energetiche e impianti solari” istituito dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 402 del 15 dicembre 2022 con l'obiettivo di promozione della diffusione degli impianti solari fotovoltaici e delle comunità energetiche nel territorio del Comune di Roma Capitale si sono discusse e condivise le attività già intraprese:

- con il Dipartimento CSIMU, al fine di determinare il più adeguato percorso operativo per la realizzazione di comunità energetiche in collaborazione con i Municipi, mediante utilizzo dei tetti delle scuole di Roma Capitale;
- con il Dipartimento Urbanistica sul tema della semplificazione delle regole di competenza dello stesso, aventi ad oggetto l'installazione dei pannelli solari sulle coperture degli edifici che ha portato alla definizione di una proposta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione trasmesse agli uffici del Dipartimento PAU;
- con il Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città dei 15 minuti per la formazione interna e l'informazione dei cittadini;
- con i Municipi per l'individuazione degli immobili per la progettazione e realizzazione di impianti solari fotovoltaici al servizio di comunità energetiche.

Gli impianti solari e i tetti oggetto del presente regolamento sono di proprietà di Roma Capitale e non sono previsti oneri a carico dell'amministrazione.

**Dato atto che:**

La Commissione Europea ha approvato lo schema di Decreto attuativo del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001), in materia di regole e incentivi per la realizzazione di comunità energetiche;

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 23 gennaio 2024 Decreto CER con il nuovo schema incentivante a sostegno delle nuove configurazioni di autoconsumo diffuso e delle Comunità Energetiche Rinnovabili;

Nella promozione ed attività delle Comunità Energetiche Rinnovabili, così come introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001), occorre regolamentare le procedure di attuazione per gli immobili e le aree di proprietà di Roma Capitale per regolare i rapporti tra l'amministrazione e le CER.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

**Preso atto che:**


in data 15/7/2024 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma primo, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.  
Il Vice Capo di Gabinetto Vicario

F.to: 

in data 15/7/2024 il Direttore dell'Ufficio di Scopo "Clima" del Gabinetto del Sindaco ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".  
Il Direttore

F.to: 

in data 19/7/2024 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si attesta la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione".  
Il Ragioniere

F.to: 

che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii..

**LA ASSEMBLEA CAPITOLINA**

per i motivi espressi in narrativa,

**DELIBERA**

- Di approvare il "Regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali (CERS)" e la relazione

illustrativa di accompagnamento, che sono allegati per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- Di dare mandato al Direttore dell'Ufficio di scopo Clima di procedere alla redazione e alla approvazione dei modelli e della modulistica relativi alle procedure previste dal regolamento, tra i quali:
  - Avviso Pubblico
  - Domanda di Partecipazione CERS;
  - Proposta progettuale CERS;
  - Dichiarazioni sostitutive CERS;
  - Schema di Convenzione.

*Edoardo Zentini*

*19 luglio 2024*



# REGOLAMENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE E IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI DI ROMA CAPITALE A FAVORE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SOLIDALI

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la messa a disposizione di aree o di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili nella titolarità di Roma Capitale o dei Municipi a favore di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali (CERS), ove non utilizzati direttamente per le attività istituzionali e strumentali e non destinati a valorizzazione.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina la messa a disposizione a Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, costituite nella forma di Ente del Terzo Settore, attraverso la procedura di co-progettazione ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del DM 72 del 31 marzo 2021 e ss.mm.ii.:
  - a. Dell'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione, ai fini della condivisione.
  - b. Di aree per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione;

#### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadine e cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
  - b) avviso pubblico: l'avviso pubblicato dall'amministrazione con il quale viene avviato il procedimento, in attuazione del Regolamento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
  - c) aree: superfici ed aree dell'amministrazione idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
  - d) beni comuni: *“sono i beni materiali ed immateriali che, indipendentemente dalla loro titolarità, acquistano la qualità di beni comuni in quanto oggetto di progettualità di gestione condivisa tra la cittadinanza e l'Amministrazione, disciplinata nel relativo Patto di collaborazione che ne riconosca formalmente la funzionalità al benessere della comunità, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, garantendone e migliorandone la fruizione*

*individuale e collettiva*” ex art. 2 del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale.

- e) co-progettazione: è il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche sulla base dell’attività di co-programmazione, svolta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- f) codice dei contratti pubblici: la vigente disciplina generale in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- g) Comune o Amministrazione: Roma Capitale nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative centrali (Dipartimenti) e territoriali (Municipi) competenti per il bene oggetto della proposta o del patto ovvero, nel caso dei beni immateriali, più prossime a quei beni;
- h) Comunità Energetica Rinnovabile o CER: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31, d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. e delle relative disposizioni applicative;
- i) Comunità Energetica Rinnovabile Solidale o CERS: comunità energetica rinnovabile che, secondo quanto previsto nel relativo statuto, metta a disposizione i benefici derivanti dalla condivisione dell’energia alla comunità di riferimento per realizzare interventi di carattere ambientale, sociale ed economico attraverso convenzioni o patti di collaborazione da sottoscrivere tra la CERS e l’Amministrazione ai sensi del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale, ovvero altri strumenti di amministrazione condivisa ovvero, in ogni caso, altri strumenti che garantiscano la destinazione a interventi di carattere ambientale, sociale ed economico nell’area di riferimento;
- j) Convenzione: indica la convenzione sottoscritta al termine del procedimento di co-progettazione, con i contenuti di cui all’Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici del presente Regolamento.
- k) cittadine e cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell’interesse generale della comunità;
- l) ente del terzo settore o ETS: si tratta degli enti che abbiano i requisiti di cui all’art. 4, d.lgs. 117/2017 e iscritte al Registro Unico per gli Enti del Terzo Settore (RUNTS) prima della sottoscrizione della convenzione;
- m) impianti a fonti rinnovabili: impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii.;
- n) patto di collaborazione: l’atto, stipulato ai sensi dell’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale, attraverso il quale Roma Capitale e le cittadine e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
- o) Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale: il regolamento adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 23 maggio 2023.

### **Art. 3 – Criteri generali e principi comuni**

1. Il presente Regolamento disciplina la messa a disposizione di aree per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile e dell’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o nella

disponibilità dell'amministrazione di cui all'art. 1 nel rispetto dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione sostiene la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e di modelli di generazione distribuita, al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico. L'Amministrazione sostiene (i) l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché (ii) l'attivazione di forme di amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Alle procedure comparative ad evidenza pubblica, indette dall'Amministrazione in attuazione del presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
4. Gli atti dei procedimenti di cui al presente Regolamento sono assoggettati al regime di trasparenza totale, di cui alla vigente disciplina, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e del segreto industriale.
5. Le proposte progettuali dovranno rispettare quanto previsto dal d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. per le Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'estensione territoriale della comunità e gli altri requisiti stabiliti dalla normativa primaria anche in materia di partecipazione di soggetti e di altri impianti alla stessa.

#### **Art. 4 - Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure**

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono attivati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.  
L'attivazione delle procedure può avvenire anche a seguito della presentazione di una proposta motivata all'Amministrazione per l'attivazione della procedura di co-progettazione per aree e impianti ai sensi del successivo Articolo 9. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle proposte entro novanta giorni e, se ritenute non di interesse generale, dovrà informarne per iscritto il presentante, motivandone il mancato accoglimento.  
Le proposte ad iniziativa privata approvate ai sensi dell'Articolo 8 sono pubblicate nel rispetto delle eventuali ragioni di tutela della riservatezza e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale – unitamente all'avviso con cui viene indetta la procedura ai sensi degli Articoli 7 e 8. L'Amministrazione può pubblicare appositi avvisi contenenti l'elencazione delle aree e degli impianti che possono essere oggetto di proposta autonoma da parte di ETS o CER (ETS) già costituite ai sensi dell'Articolo 9 o che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS.
2. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa, mediante la creazione di apposita sotto-sezione all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" di Roma Capitale.
3. Le operazioni di svolgimento delle procedure sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE**

#### **Art. 5 – Ambito di applicazione e oggetto**

1. La procedura di co-progettazione di cui al presente Regolamento è finalizzata allo svolgimento dell'attività di interesse generale, indicata all'articolo 5 CTS, mediante attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., mediante la messa a disposizione a favore di CERS (ETS) di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o di aree per la realizzazione di impianti.

#### **Art. 6 - Competenza**

1. La competenza è individuata nella Direzione Apicale del Municipio in cui ricadono i beni di cui al comma 2 dell'Articolo 1.
2. La Direzione Apicale del Municipio, anche attraverso il supporto della Direzione Tecnica e della Direzione Socio-educativa:
  - a. Emanava l'avviso pubblico con i contenuti di cui ai successivi Articoli 7 e 8.
  - b. Accoglie ed istruisce la proposta secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, comunicando al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento e il termine di conclusione dello stesso;
  - c. Svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso l'utilizzo della Conferenza di Servizi e acquisisce i pareri previsti dal presente Regolamento.
3. La Direzione Apicale del Municipio si avvale, quando necessario, del supporto dell'Ufficio di Scopo Clima, del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. La Direzione Apicale del Municipio, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente l'istruttoria del procedimento di co-progettazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento e della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime, provvede all'acquisizione, ove necessari, di pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso da parte degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza in termini di assegnazione e di gestione del bene oggetto della proposta, e delle società di distribuzione della rete elettrica, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra Amministrazioni previsti dall'art. 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione della Convenzione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
4. Il Direttore Apicale o i Direttori di Direzione, ai sensi del comma 2 possono assegnare ai funzionari la responsabilità di progetto e le responsabilità del procedimento di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione della Convenzione.
5. Il Consiglio Municipale delibera sull'approvazione definitiva della proposta di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento e sul suo interesse pubblico.

#### **Art. 7 - Fasi procedurali dell'assegnazione dell'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile**

1. Il Municipio, valutata l'opportunità di mettere a disposizione l'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o in disponibilità dell'Amministrazione, per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 5 comma 1, dovrà emanare:
  - a. L'avviso pubblico, che indichi precisamente:

- i. l'impianto la cui energia sarà oggetto del partenariato e la quantità di energia stimata per l'immissione in rete;
  - ii. i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici);
  - iii. i requisiti di capacità tecnica nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto della co-progettazione. Ai fini della partecipazione, è necessario che lo statuto dell'ETS preveda che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico ovvero, in mancanza, che l'ETS si impegni a fare tutte le modifiche statutarie necessarie all'esito della procedura e prima della sottoscrizione della convenzione. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. previsti dal d.lgs. 199/2021, dalla Delibera 727/2022 di ARERA, dal DM 414 del 7.12.2023 e dalle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 ss.mm.ii., nonché dalla disciplina di volta in volta vigente;
  - iv. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e della proposta progettuale da parte di ETS. Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore a 60 giorni, opportunamente maggiorato laddove fosse necessario il sopralluogo per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023;
  - v. la durata del rapporto;
  - vi. le risorse, di varia natura, eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione;
  - vii. L'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.
  - viii. i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di selezionare l'ETS con la quale sarà sottoscritta la convenzione. A titolo esemplificativo potrà essere valutato, il contesto territoriale della comunità energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti e la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia. Ai fini della valutazione delle proposte, l'Amministrazione terrà conto dell'inclusione nella proposta di interventi e progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio, come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 402/2022, dell'inclusione nella CERS di soggetti in condizione di vulnerabilità economica. L'avviso pubblico dovrà prevedere che in caso di partecipazione di più soggetti, le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS possano essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria". In questo caso l'avviso conterrà le regole procedurali per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione con gli ETS le cui proposte siano considerate ammissibili;
  - ix. termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al Responsabile del procedimento;
  - x. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della Convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
- b. unitamente all'avviso, almeno i seguenti allegati:

- i. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
  - ii. schema di Convenzione.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, a cura del Responsabile del Procedimento, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dal Municipio dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle proposte progettuali, sono oggetto di apposito atto amministrativo.
3. All'esito della valutazione si apre il tavolo di co-progettazione con le proposte valutate positivamente; le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento o suo delegato.
4. All'esito della fase di co-progettazione la proposta finale è trasmessa dal Direttore Apicale alla Giunta Municipale per l'approvazione.

#### **Art. 8 - Fasi procedurali dell'assegnazione di aree per impianti a fonte rinnovabile**

1. Il Municipio, valutata l'opportunità di mettere a disposizione aree, anche a seguito di processi di co-programmazione, per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 5 comma 1, dovrà emanare:
  - a. L'avviso pubblico, che indichi precisamente:
    - i. l'area oggetto del partenariato;
    - ii. i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici);
    - iii. i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto della co-progettazione. Ai fini della partecipazione, è necessario che lo statuto dell'ETS preveda che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico ovvero, in mancanza, che l'ETS si impegni a fare tutte le modifiche statutarie necessarie all'esito della procedura e prima della sottoscrizione della convenzione. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. previsti dal d.lgs. 199/2021, dalla Delibera 727/2022 di ARERA, dal DM 414 del 7.12.2023, e dalle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 ss.mm.ii., nonché dalla disciplina di volta in volta vigente;
    - iv. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e della proposta progettuale da parte di ETS. Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore a 60 giorni, opportunamente maggiorato laddove fosse necessario il sopralluogo per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023;
    - v. la durata del rapporto;
    - vi. le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Amministrazione;
    - vii. L'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.

- viii. i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di selezionare l'ETS con la quale sarà sottoscritta la convenzione. A titolo esemplificativo potrà essere valutato, oltre al piano di fattibilità economica e rientro dell'investimento attraverso gli incentivi, il contesto territoriale della comunità energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti, l'eventuale manutenzione degli impianti e delle aree, di autoconsumo per le utenze di Roma Capitale se richiesta dall'avviso pubblico, la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia. Ai fini della valutazione delle proposte, l'amministrazione terrà conto dell'inclusione nella proposta di interventi e progetti di contrasto alla povertà energetica, dell'inclusione nella CERS di soggetti in condizione di vulnerabilità economica, ovvero anche di altre iniziative di utilità sociale sul territorio, come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 402/2022. L'avviso pubblico dovrà prevedere che in caso di partecipazione di più soggetti le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS possano essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria". In questo caso l'avviso conterrà le regole procedurali per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione con gli ETS le cui proposte siano considerate ammissibili;
  - ix. termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
  - x. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
- b. unitamente all'avviso, almeno i seguenti allegati:
- i. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
  - ii. schema di convenzione;
  - iii. eventuale modello di proposta progettuale;
  - iv. modello per la proposta economica.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, a cura del responsabile del procedimento, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dal Municipio dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle proposte progettuali, sono oggetto di apposita verbalizzazione.
  3. All'esito della valutazione si apre il tavolo di co-progettazione con le proposte valutate positivamente; le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento.
  4. All'esito della fase di co-progettazione la proposta finale è trasmessa dal Direttore Apicale al Consiglio Municipale che delibera sull'approvazione finale della proposta e sul suo interesse pubblico.

#### **Art. 9 – Fasi procedurali dell'assegnazione di aree e impianti su iniziativa di ETS e CER**

1. Gli ETS possono formalizzare al Municipio una proposta motivata per l'attivazione della procedura di co-progettazione.
2. La proposta progettuale presentata dovrà chiaramente indicare:
  - a. l'idea progettuale, comprensiva della fattibilità tecnico-economica e del piano di rientro dell'investimento;
  - b. le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le attività di manutenzione;
  - c. le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse messe a disposizione.
  - d. L'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di

comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.

3. La proposta progettuale dovrà essere inviata Direzione Apicale del Municipio individuata ai sensi dell'Articolo 6.
4. La Direzione competente ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, verifica l'ammissibilità della proposta e ne verifica altresì la fattibilità economica e tecnica, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della medesima legge. La Conferenza di servizi viene estesa, qualora ne ricorra la necessità, alle aziende di Roma Capitale. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 90 giorni, dovrà essere comunicato ai proponenti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
5. All'esito degli adempimenti di cui al comma precedente, il Municipio dovrà pubblicare un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta, consentendo ad altri ETS, eventualmente interessati, la presentazione di una propria proposta progettuale, oggetto di valutazione comparativa. A tal fine, oltre ai documenti di cui al comma 1, dell'Articolo 8, all'avviso dovranno essere allegati:
  - i. La proposta presentata dall'ETS e relativi allegati;
  - ii. La determinazione di approvazione della proposta presentata.
6. In caso di partecipazione di altre ETS, verificata l'ammissibilità delle relative proposte, si apre il tavolo di co-progettazione. Le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento.
7. All'esito della fase di co-progettazione si applica l'iter di cui all'Articolo 8, comma 4.

#### **Art. 10 - Pubblicità in ordine ai risultati delle procedure**

1. L'Amministrazione nell'avviso di co-progettazione indica i termini e le modalità per la pubblicità degli esiti del procedimento medesimo.

#### **Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici**

1. All'esito delle procedure di cui al presente Titolo, ed in particolare dell'Articolo 7, comma 4 e dell'Articolo 8, comma 4 il Direttore Apicale del Municipio, l'ETS, gli eventuali altri soggetti pubblici coinvolti e l'Amministrazione sottoscriveranno la Convenzione per la messa a disposizione dell'area o dell'energia prodotta dall'impianto, che disciplina le condizioni e le obbligazioni reciproche delle parti.
2. La Convenzione contiene almeno i seguenti contenuti essenziali:
  - a. la durata del rapporto, tenendo anche conto della durata prevista degli incentivi, alla scadenza dei quali le parti rivalutano comunemente l'accordo in funzione degli esiti avuti, delle esigenze dell'amministrazione e della presumibile vita utile dell'impianto per un'eventuale estensione;
  - b. gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le modalità di destinazione degli incentivi generati dalla condivisione dell'energia alla realizzazione di progetti sociali, ambientali ed economici a favore della comunità di riferimento della CERS (ETS) condivisi con il Municipio di riferimento, individuandone la forma nella medesima convenzione o attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento per

- l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale ovvero di altro strumento di Amministrazione Condivisa di volta in volta vigente;
- c. il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, eventualmente messe a disposizione dall'ente precedente e dalle risorse offerte dalla CERS (ETS) nel corso del procedimento;
  - d. le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste alla CERS (ETS), tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto;
  - e. le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti delle CERS (ETS);
  - f. la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
  - g. i termini, i tempi e le modalità della rendicontazione delle spese;
  - h. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
  - i. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
  - j. le cause e le modalità di risoluzione della Convenzione per inosservanza delle clausole della Convenzione da parte della CERS (ETS);
3. In caso di inadempimento da parte della CERS (ETS) agli impegni assunti con la Convenzione, il Comune potrà risolverla e riottenere la disponibilità dell'area o dell'energia messi a disposizione, fatto salvo il risarcimento del danno. La destinazione degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia a finalità o progetti diversi da quelli concordati con l'Amministrazione mediante patto di collaborazione o altro strumento di Amministrazione condivisa costituisce grave inadempimento alla Convenzione che dà luogo alla risoluzione della stessa e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

#### **Art. 12 – Rendicontazione delle attività**

1. La rendicontazione delle attività ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dalla CERS (ETS) e dall'amministrazione. All'interno della convenzione stipulata ai sensi dell' Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici verranno disciplinati i criteri, le procedure e le forme di rendicontazione delle spese.
2. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del progetto, i beneficiari del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali ed economici raggiunti, eventuali proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

#### **Art. 13 – Monitoraggio, Vigilanza e Controlli**

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di co-progettazione disciplinando in particolare i termini e le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione periodica.
2. L'amministrazione municipale per l'attività di co-programmazione può istituire un organo con funzioni consultive composto da rappresentanti delle CERS e degli Enti del Terzo Settore.
3. Il predetto organo predisporrà una relazione illustrativa in merito ai risultati conseguiti nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento avviate e concluse dall'amministrazione.

#### **Art. 14 – Responsabilità**

1. Le aree e gli impianti oggetto del Regolamento sono di proprietà di Roma Capitale e nessun onere per la realizzazione delle comunità energetiche dovrà essere a carico dell'Amministrazione. La Convenzione indica e disciplina, in modo puntuale, i compiti di cura e gestione condivisa delle aree e degli impianti oggetto della Convenzione e le connesse responsabilità.
2. In rapporto alla complessità dell'oggetto della Convenzione ed in ordine ai criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, l'Amministrazione, oltre a valutare la necessità di eventuali profili assicurativi connessi alla particolarità del bene, è tenuta a definire all'interno della Convenzione le coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, esonerando Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento della prestazione, ovvero causati da terzi.
3. Le CERS (ETS) rispondono degli eventuali danni alle aree o agli impianti oggetto delle Convenzioni secondo gli ordinari criteri di legge.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIVERSE DA QUELLE DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

#### **Art. 15 – Ambito di applicazione e oggetto**

1. Al di fuori dei casi previsti dai Titoli II del presente Regolamento, l'assegnazione di aree dell'Amministrazione per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile da mettere a disposizione di una CER, ovvero di impianti a fonti rinnovabili da mettere a disposizione di CER, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ovvero degli altri strumenti vigenti, quali a titolo esemplificativo il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale.

#### **Art. 16 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 199/2021, ai decreti legislativi n. 117/2017 e n. 36/2023, al Regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale, nonché alle norme generali vigenti in materia di affidamento di beni pubblici, in quanto compatibili.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17 – Gruppo di lavoro intersettoriale “Comunità energetiche e impianti solari”**

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'ausilio del Gruppo di lavoro intersettoriale “Comunità energetiche e impianti solari”, coordinato dall'Ufficio di Scopo Clima, istituito con Delibera della Giunta Capitolina n. 404/2022, con funzioni consultive e di supporto rispetto gli aspetti normativi, procedurali, amministrativi, tecnici e socio-economici correlate alla condivisione dell'energia e allo sviluppo dei progetti di inclusione e

solidarietà sociale, nonché di contrasto alla povertà energetica o alle altre iniziative di utilità sociale sul territorio di riferimento.

**Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore in giorno successivo alla data di decorrenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Le revisioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di tre anni dall'entrata in vigore, al termine del quale il Regolamento stesso potrà essere soggetto a revisione.

**ROMA**



**Documento di accompagnamento al:**

**Regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali**

**Obiettivi e modalità di svolgimento delle attività di co-progettazione**

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

Il Regolamento ha l'obiettivo di disciplinare la procedura per la messa a disposizione a **Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali (CERS)**, costituite nella forma di ente del terzo settore, dell'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà di Roma Capitale o in disponibilità dell'Amministrazione, nonché di aree, immobili, impianti di proprietà o nella disponibilità della stessa.

Il regolamento disciplina la messa a disposizione attraverso la procedura di co-progettazione prevista dal **Codice del Terzo Settore** ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017 e del DM 72 del 31 marzo 2021.

In particolare, per gli ETS sono previste procedure semplificate in attuazione del **principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione**, sul presupposto che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale e di utilità sociale).

L'art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce l'Ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'art. 5, lett. e) del CTS ricomprende tra le attività di interesse generale, *“interventi e servizi finalizzati [...] alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*.

Gli ETS, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentano due caratteri fondamentali:

- il perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo;
- lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una attività di interesse generale (mutuando significativamente l'espressione che la Costituzione utilizza all'art. 118, ultimo comma Cost.), di cui al citato art. 5 del CTS.

Secondo il Ministero, *“l'uno e l'altro carattere conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione e, in particolare, dell'art. 3 Cost., comma primo e secondo. Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto – ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall'iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A”*.

**In ragione di tali caratteristiche, nei confronti degli ETS trova applicazione il procedimento di co-progettazione di cui al DM 31 Marzo 2021, n. 72 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di cui al Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.**

Tutto quanto sopraesposto aderisce e realizza il contenuto stabilito da Roma Capitale nella delibera n. 402/2022, con cui sono stati fissati, sia gli obiettivi di sviluppo del solare fotovoltaico, a servizio di comunità energetiche nel territorio comunale, sia le attività da promuovere e realizzare a tal fine, tra cui:

- *la realizzazione di impianti solari a servizio di comunità energetiche e di impianti solari in configurazione di autoconsumo posizionati sulle strutture di proprietà dell'amministrazione dotati, ove possibile, di impianti di storage, attraverso procedure ad evidenza pubblica per la progettazione, realizzazione e gestione, nonché per il supporto amministrativo, tecnico e finanziario ai Municipi;*
- *la realizzazione di impianti solari a servizio di comunità energetiche sui tetti degli edifici di proprietà della Città Metropolitana, a partire dalle scuole, in attuazione dell'Accordo di collaborazione ex Art. 15 Legge n. 241/1990 tra Città Metropolitana e Roma Capitale;*
- *la promozione, nelle comunità energetiche i cui impianti siano posizionati su edifici di proprietà di Comune, Municipi, Città Metropolitana, della partecipazione di soggetti economicamente svantaggiati,*

*strutture per il servizio di prestazioni sociali, enti del terzo settore, enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale, associazioni e fondazioni che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, ovvero di destinare le risorse generate dalla condivisione di energia a progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio;*

- *la definizione di specifiche procedure per la realizzazione di impianti solari e di storage a servizio di comunità energetiche su edifici di proprietà del Comune e dei Municipi attraverso patti di collaborazione e patti educativi di comunità ai sensi delle norme vigenti;*
- *il supporto ai Municipi, nelle attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza per la costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili, nelle attività di formazione amministrativa e tecnica sui nuovi strumenti normativi, nonché sull'accesso a incentivi e finanziamenti, anche in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici, Università o altri soggetti territoriali non a finalità lucrativa sul tema;*
- *la predisposizione di provvedimenti, statuti e regolamenti tipo, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici, per la costituzione delle comunità energetiche, di modelli di convenzione per la disponibilità di tetti e aree idonee, per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi.*

**Alla luce di quanto esposto, Roma Capitale – con il presente Regolamento – applica il procedimento di co-progettazione per la creazione di CERS**, finalizzato alla cooperazione tra Pubblica Amministrazione e ETS nell'ottica della sussidiarietà orizzontale. Proprio perché il procedimento riguarda una definita categoria di interventi, con espliciti obiettivi sociali e ambientali che si vogliono perseguire nel territorio nell'ottica della sussidiarietà, la gestione della procedura e l'approvazione dei progetti è prevista in capo ai Municipi, a cui spetta di acquisire gli atti di assenso necessari, compresi quelli degli uffici dell'Amministrazione che hanno in assegnazione o gestione il bene oggetto della proposta o che devono essere coinvolti per competenza.

Il Regolamento affida ai Municipi la responsabilità del procedimento in materia di CERS con l'obiettivo di individuare gli obiettivi di intervento e i servizi sussidiari che più rispondono alla domanda sociale e ambientale all'interno dei settanta ambiti – cabine primarie – in cui è suddiviso il territorio di Roma Capitale. Condizione è che nello Statuto delle CERS sia previsto che i benefici economici siano messi a disposizione della comunità di riferimento per realizzare interventi di carattere ambientale, sociale ed economico attraverso una convenzione da sottoscrivere tra la CERS e i Municipi o un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 102 del 23 maggio 2023 – il "Regolamento Beni Comuni"), ovvero mediante altri strumenti di amministrazione condivisa di volta in volta vigenti.

**Il Regolamento riguarda esclusivamente le CERS costituite nella forma di Enti del Terzo Settore**, iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore), in quanto la procedura di co-progettazione è riservata a questi ultimi per le finalità di interesse generale che caratterizzano le attività degli ETS. Per tutte le altre procedure di realizzazione di impianti solari e di costituzione di CER valgono le procedure vigenti.

Nelle CERS, il beneficio economico non può ridursi alla semplice riduzione della bolletta dei soci della CERS, ad eccezione dei casi di povertà o vulnerabilità energetica al ricorrere di determinati requisiti.

## **2. LA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE**

**La procedura di co-progettazione può avvenire:**

- Su iniziativa pubblica. In questo caso l'avviso ha ad oggetto un'area o l'energia prodotta da impianti specificamente individuati dalla PA;
- Su iniziativa di parte. In questo caso l'Amministrazione può costituire previamente un elenco di aree e di impianti che possono essere oggetto di proposte di co-progettazione da parte degli ETS. In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l'Amministrazione pubblica un avviso con il quale dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta, consentendo

altresì ad altri ETS la presentazione di una propria proposta progettuale relativa alla medesima area o impianto.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- (i) Procedura di co-progettazione.
- (ii) Sottoscrizione della convenzione di messa a disposizione (a) delle aree e degli impianti o (b) dell'energia prodotta dagli impianti.
- (iii) Destinazione degli incentivi ricevuti dalla CERS: sottoscrizione della convenzione o del patto di collaborazione per la realizzazione del progetto con i proventi derivanti dalla condivisione dell'energia ovvero di altro strumento di amministrazione condivisa.

La procedura di co-progettazione è disciplinata dall'art. 55 CTS (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021.

La co-progettazione – così come ribadito nella sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale – rappresenta una “vera e propria procedimentalizzazione” dell'azione sussidiaria, che risulta pertanto funzionale alla realizzazione di finalità di interesse generale. In questa prospettiva, la partecipazione degli Enti del Terzo Settore assume una rilevanza fondamentale nei processi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi e delle azioni a favore della comunità in collaborazione con gli enti locali”.

Nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili gli obiettivi da perseguire sono individuati dai Municipi nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 1, comma 1 del CTS, identificati nel perseguimento del bene comune, nel promuovere i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale. La co-progettazione di interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo e sperimentale, negli ambiti di attività di interesse generale, con l'apporto da parte del terzo settore di risorse proprie aggiuntive a quelle della PA costituisce valore aggiunto e strumento che arricchisce gli interventi realizzati in partnership e la differenza dalle altre forme di definizione e gestione di interventi e servizi rivolti alla collettività.

### **3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE**

Il tavolo può essere gestito direttamente dal Responsabile del procedimento o da altri soggetti da questi individuati (funzionari, facilitatori, ecc.). Spetta al responsabile del procedimento la strutturazione della procedura, con la comunicazione ai partecipanti dell'organizzazione e gestione del tavolo, del calendario dei lavori, della previsione di una o più sessioni, ecc.

La partecipazione ai tavoli di co-progettazione è obbligatoria per le ETS, nel verbale di seduta del Tavolo si darà conto delle presenze e delle assenze giustificate. Al fine di una più agile gestione dei tavoli può essere prevista la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni soggetto proponente.

Possono essere previste anche singole sessioni dedicate ai singoli tavoli/gruppi che emergeranno in seguito alla prima plenaria (se previste più sessioni e ambiti di intervento e progettualità). Sono comunque necessari momenti collegiali – i Tavoli di co-progettazione – almeno nella fase di avvio per la condivisione di obiettivi, dati, metodologia e per la presentazione delle proposte progettuali pervenute; per l'armonizzazione e integrazione delle stesse, e, nel momento conclusivo, per la definizione di macroazioni, azioni, cronoprogramma, organizzazione e ruoli, allocazione delle risorse con particolare riferimento a quelle finanziarie.

In caso di svolgimento dei tavoli in modalità online dovrà essere indicata la piattaforma e i link di partecipazione ai tavoli, ed è opportuna la registrazione delle plenarie e delle singole sessioni (in relazione al consenso alla registrazione risulta utile indicarlo nell'avviso), fatta salva la necessità di stilare verbale sintetico delle presenze e delle attività dei tavoli. La co-progettazione prevede un lavoro relazionale tra i proponenti e con gli operatori degli uffici e servizi caratterizzato da informalità, multimedialità, flessibilità, economicità, efficienza.

#### **4. FINALITÀ DELLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE**

La fase di co-progettazione si articola in momenti diversi e persegue diverse finalità:

a) **Condivisione degli obiettivi e della metodologia**

Nel momento di avvio della co-progettazione si creano i presupposti per l'ottimale svolgimento del processo ed in particolare: condivisione degli obiettivi, dei metodi/strumenti, delle risorse disponibili; si instaura un rapporto fiduciario tra i rappresentanti di tutte le organizzazioni e con gli operatori degli uffici e servizi coinvolti.

b) **Fase creativa e generativa**

Nel momento in cui viene presentata la proposta o le proposte progettuali, si individuano le possibilità di integrazione e la complementarietà fra le stesse, eventuali duplicazioni e sovrapposizioni e si verifica, tramite negoziazioni e mediazioni, la possibilità di armonizzare le proposte progettuali provenienti dalle diverse organizzazioni rispetto all'oggetto di intervento; in tal modo si perviene alla concretizzazione di una strategia unitaria oltre che alla realizzazioni di azioni condivise, definendo le proposte concrete e operative d'intervento, le modalità gestionali, i ruoli, il cronoprogramma, il piano economico per l'utilizzo delle risorse disponibili, le modalità e gli strumenti per la loro eventuale integrazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le modalità di monitoraggio e rendicontazione che formeranno oggetto degli atti amministrativi di formalizzazione degli accordi.

c) **Fase realizzativa**

Si procede alla realizzazione concreta della co-progettazione attraverso accordi e dispositivi organizzativi orientati alla corresponsabilità e alla sinergia nell'attuazione del progetto.

#### **5. VERBALIZZAZIONE E TRASPARENZA**

Le operazioni e le attività del tavolo di co-progettazione sono verbalizzate a cura del responsabile del procedimento o di un delegato.

I verbali sono allegati alla determinazione di approvazione del progetto finale. Il materiale raccolto e i verbali sono assoggettati alla disciplina della trasparenza e sono pubblicati.

Ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e alla tutela della riservatezza.

#### **6. FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLA CO-PROGETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONSEGUITI**

A conclusione della fase di co-progettazione il responsabile del procedimento prende atto degli esiti del processo e ratifica tale esito e inserisce nel verbale le caratteristiche principali del progetto e in particolare i seguenti elementi essenziali:

- soggetti dell'accordo;
- oggetto dell'accordo;
- durata;
- risorse messe a disposizione dalle parti;
- modalità di erogazione delle forme di sostegno previste;
- modalità e tempi di rendicontazione.

All'esito della fase di co-progettazione la proposta finale è trasmessa dal Direttore Apicale al Consiglio Municipale che delibera sull'approvazione finale della proposta e sul suo interesse pubblico.

A conclusione della procedura, il Direttore Apicale del Municipio, l'ETS, gli eventuali altri soggetti pubblici coinvolti e l'Amministrazione sottoscriveranno la Convenzione che disciplinerà le condizioni e le obbligazioni reciproche delle parti. Nel caso di convenzioni per la gestione di attività o servizi sociali di interesse generale da parte di Associazione di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato si rinvia alla disciplina specifica di cui all'art. 56 del Codice del terzo settore.

Nel caso di patto di collaborazione verrà stipulato nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale.

La fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione diretta e la collaborazione di tutti i partner all'implementazione del progetto nel rispetto delle reciproche responsabilità e di quanto definito negli accordi sottoscritti.

Gli uffici dell'Amministrazione sono chiamati ad affiancare i partner di progetto anche nella fase realizzativa, contribuendo al coordinamento e al raccordo con gli stessi e, laddove previsto dagli accordi, alla gestione collaborativa e nella organizzazione delle azioni co-progettate.

## **7. RENDICONTAZIONE**

La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con le Associazioni ed i soggetti attivi in genere e, pertanto, da concordare ed implementare fin dall'inizio della collaborazione. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, periodicità e verificabilità.

La rendicontazione delle attività deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni intraprese, ai risultati raggiunti e alle risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Al termine del progetto dovrà essere presentata una relazione illustrativa delle attività svolte e dei costi sostenuti. In relazione alla durata del progetto potranno essere previste rendicontazioni intermedie. La convenzione o il patto di collaborazione esplicitano il termine, a decorrere dalla data di conclusione del progetto, entro cui va prodotta la rendicontazione finale.

I materiali di rendicontazione prodotti verranno resi pubblici a cura dell'Amministrazione e utilizzati per la predisposizione di documenti trasversali quali il bilancio sociale.